

Edizione di martedì 7 agosto 2018

ENTI NON COMMERCIALI

Gli effetti della tardiva presentazione del modello Eas

di **Luca Caramaschi**

REDDITO IMPRESA E IRAP

Il principio di inerenza alla luce della recente giurisprudenza

di **Fabio Landuzzi**

FISCALITÀ INTERNAZIONALE

Omessa iscrizione all'Aire: quali conseguenze ai fini fiscali?

di **Marco Bargagli**

REDDITO IMPRESA E IRAP

Eccedenza Ace trasformata in credito Irap

di **Sandro Cerato**

IVA

Trattamento Iva biglietti aerei – I° parte

di **EVOLUTION**

VIAGGI E TEMPO LIBERO

Proposte di lettura da parte di un bibliofilo cronico

di **Andrea Valiotto**

ENTI NON COMMERCIALI

Gli effetti della tardiva presentazione del modello Eas

di **Luca Caramaschi**

Con la risposta fornita in occasione dell'**interrogazione parlamentare n. 5-09617**, avanzata dall'On. Pisano il 29.09.2016, l'Agenzia delle entrate si è espressa per la prima volta in merito agli effetti derivanti dalla **presentazione tardiva del modello Eas**, posto che non era (e non è tuttora) esiguo il numero di associazioni che, per scarsa informazione o per l'esistenza di dubbi interpretativi, pur non avendo presentato il modello o avendolo presentato **tardivamente**, continuavano a godere dell'**agevolazione** prevista dall'[articolo 148, comma 3, Tuir](#).

Il chiarimento di maggior spessore fornito in quella occasione dall'Agenzia è sicuramente quello per cui *"il termine fissato per la presentazione del **modello Eas** non ha carattere perentorio"*.

La questione appare non di poco conto atteso che il tema della fruibilità delle agevolazioni contemplate dall'[articolo 148 Tuir](#) e dall'[articolo 4 D.P.R. 633/1972](#), **in assenza di trasmissione del modello**, è questione che ha interessato non pochi **avvisi di accertamento** emessi nel corso degli ultimi anni.

In taluni casi infatti i verificatori hanno ritenuto che la mancata trasmissione del **modello Eas** entro i 60 giorni dalla data di costituzione dell'ente pregiudicasse per sempre la possibilità dell'ente di fruire delle richiamate **agevolazioni**. Detta conclusione, oltre che apparire decisamente iniqua ed **esorbitante** rispetto agli obiettivi perseguiti dalla norma, trovava tuttavia una sua apparente giustificazione in una **previsione normativa** che lasciava poco spazio a interpretazioni differenti. Anche se decisamente tardiva (l'adempimento, si ricorda, è nato nel 2009), la risposta dell'Agenzia rileva come la presentazione del **modello Eas** oltre i termini sopra precisati **non preclude definitivamente** all'ente di tipo associativo di avvalersi del regime agevolato, bensì impedisce l'applicazione del regime di favore alle sole attività realizzate in data precedente la data di presentazione del modello stesso.

Se, tuttavia, questo risolve il problema per il futuro, resta irrisolto (o meglio, risolto come peggio non si poteva per i contribuenti) il problema per tutte quelle associazioni (non sono poche) che, da quando sussiste l'obbligo, **non hanno mai provveduto alla trasmissione del modello Eas**, in alcuni casi semplicemente per scarsa informazione.

Tutto questo viene ora **ufficializzato** con la maxi [circolare AdE 18/E/2018](#) con la quale l'Agenzia Entrate, al paragrafo 7.7 rubricato *"Conseguenze in caso di **tardiva** presentazione del Modello Eas"*, riprende taluni contenuti della citata **interrogazione parlamentare** affermando che *"In caso di presentazione del Modello Eas oltre i termini ordinari nonché oltre il termine per beneficiare dell'istituto della c.d. remissione in bonis, l'associazione o società sportiva*

*dilettantistica senza fini di lucro **non può avvalersi del regime agevolativo** – correlato all'adempimento dell'onere dell'invio dello stesso Modello – **in relazione all'attività realizzata precedentemente alla data di presentazione del medesimo Modello**" e ribadendo che **"Restano escluse dal citato regime agevolativo le operazioni compiute antecedentemente alla presentazione del Modello Eas, ivi comprese quelle ricadenti nel medesimo periodo di imposta in cui avviene la comunicazione"**.*

Secondo il citato documento di prassi, dunque, l'applicazione delle **agevolazioni** è riservata, *"a condizione che ricorrano i **requisiti qualificanti** previsti dalla normativa tributaria"*, solo alle *"**operazioni compiute successivamente alla presentazione di detto Modello**, anche se ricadenti nel medesimo periodo di imposta in cui avviene la comunicazione"*.

Un ente sportivo, quindi, che si è costituito in data **20 ottobre 2012** e che ha trasmesso tardivamente il **modello Eas** in data 1° dicembre 2017, poteva godere della **decommercializzazione** dei proventi di cui all'[articolo 148, comma 3, Tuir](#) solo in relazione alle **operazioni compiute a partire da tale ultima data**, non potendo applicare l'agevolazione medesima in relazione alle operazioni compiute fino al 30 novembre 2017.

È quindi certo che l'ufficializzazione di questa posizione in un documento di prassi, vincolante per gli uffici dell'Agenzia, complicherà non poco la gestione di eventuali **avvisi di accertamento** che andranno a eccepire questo aspetto.

Se fin qui la [circolare AdE 18/E/2018](#) ricalca quanto già chiarito nella precedente **interrogazione parlamentare**, il recentissimo documento di prassi non si spinge oltre e non ripropone il passaggio dell'**interrogazione** in cui si disse che l'adempimento della trasmissione del **modello Eas** è previsto anche per quegli enti associativi che *"**si limitano a riscuotere quote o contributi associativi disciplinati dal comma 1 dell'articolo 148 del TUIR**"*.

Su quest'ultima affermazione non sono mancate le **considerazioni critiche** atteso che in merito ai requisiti previsti per avvalersi delle disposizioni di cui ai menzionati [articolo 148 Tuir](#) e [articolo 4 D.P.R. 633/1972](#) (che escludono dalla imposizione, ai fini redditi e Iva, i contributi, le quote e i corrispettivi, pagati alle associazioni), la [circolare AdE 12/E/2009](#) aveva ricordato che, in forza della disposizione normativa, gli enti associativi interessati devono possedere *"**i requisiti qualificanti previsti dalla normativa tributaria**"*.

Per poter valutare correttamente le **conseguenze** che derivano dalla omessa trasmissione del **modello Eas** è necessario, quindi, operare una distinzione all'interno delle disposizioni contenute nell'[articolo 148 Tuir](#) (e correlato [articolo 4 D.P.R. 633/1972](#)).

Da un lato vi è la previsione contenuta nell'[articolo 148, comma 1, Tuir](#) che dispone l'**irrilevanza fiscale** delle quote o contributi associativi da parte degli associati dell'ente. Dall'altro vi sono le **"agevolazioni"** previste dal successivo **comma 3** del citato articolo, che prevedono la **decommercializzazione** dei **proventi specifici** corrisposti dagli associati di talune tipologie di associazioni in relazione ad attività svolte in diretta attuazione degli scopi

istituzionali.

Mentre nel primo caso i requisiti qualificanti previsti dalla normativa tributaria, al fine di consentire l'irrelevanza fiscale per l'ente delle **quote associative**, attengono unicamente alla **qualificazione** dell'ente associativo come "**ente non commerciale**" e null'altro, nel secondo caso (non commercialità dei corrispettivi specifici) trattasi di un vero e proprio **regime di favore** che per essere beneficiato richiede il **verificarsi di condizioni ben precise**, quali la forma dello statuto nonché la presenza in esso di ben definite clausole. Avendo ben presente tale distinzione, diventa ancor più chiara la portata del chiarimento fornito dall'Agenzia nella citata **interrogazione**, che mai in precedenza, su tale punto, aveva svolto considerazioni così esplicite.

In termini concreti ciò potrebbe significare che un ente di tipo associativo che non trasmette il **modello Eas** nei termini (considerando anche la possibile fruizione dell'istituto della **remissione in bonis** per regolarizzare il tardivo adempimento) perde la qualifica di "**ente non commerciale**", non ritenendo possibile concludere che l'ente possa considerare commerciali le entrate derivanti dalle **quote associative** senza perdere tale qualifica.

Una siffatta conclusione, tuttavia, non pare accettabile in quanto il risultato della riqualificazione della natura dell'ente quale conseguenza dell'omessa trasmissione del **modello Eas** pare **esorbitare** dagli obiettivi perseguiti dalla norma istitutiva dell'adempimento, posto che, a seguito delle **modifiche** apportate all'[articolo 30 D.L. 185/2008](#) in sede di **conversione (L. 2/2009)**, non è mai entrata in vigore la versione che disponeva l'automatica "**esclusione dai benefici fiscali**" nei casi di **manca di presupposti previsti dalla normativa vigente**.

Il fatto che la recente [circolare AdE 18/E/2018](#) non abbia riproposto questa parte di argomentazioni contenute nella **interrogazione parlamentare** del settembre **2016** potrebbe, quindi, forse significare un ripensamento su questo aspetto, **confermando** implicitamente che la mancata trasmissione del **modello Eas** produce unicamente **effetti** sull'applicazione dell'[articolo 148, comma 3, Tuir](#), senza quindi toccare il [comma 1](#) del medesimo [articolo 148 Tuir](#) e quindi il tema della **riqualificazione** dell'ente.

Per approfondire questioni attinenti all'articolo vi raccomandiamo il seguente corso:



Seminario di specializzazione

**I NUOVI ADEMPIMENTI E LE NUOVE REGOLE
PER LO SPORT ITALIANO**

Scopri le sedi in programmazione >

REDDITO IMPRESA E IRAP

Il principio di inerenza alla luce della recente giurisprudenza

di **Fabio Landuzzi**

La **sentenza** della **Corte di Cassazione** [n. 14579/2018](#) affronta il tema molto dibattuto della deducibilità dei **costi per servizi** resi da una società – nel caso di specie, si tratta di imprese operanti nel settore turistico alberghiero – appartenente allo **stesso gruppo** e residente all'estero, per i quali l'Agenzia delle Entrate aveva eccepito il **difetto di inerenza**.

La sentenza in commento è altresì interessante perché è fra le prime ad essere pronunciate dopo che la **Corte di Cassazione**, con le due [ordinanze n. 450/2018](#) e [n. 3170/2018](#) ha compiuto un importante **cambiamento** interpretativo ed applicativo del **principio di inerenza** delle spese; in particolare, uno dei passaggi più rilevanti di tali arresti è quello in cui la Suprema Corte afferma che non assume rilevanza, ai fini del giudizio di inerenza, la **congruità** della spesa, in quanto **l'inerenza è un connotato qualitativo e non quantitativo**.

Ebbene, nella recente sentenza qui in commento, ragionando in merito al caso delle c.d. **spese di regia**, la Cassazione osserva come l'impostazione recentemente indicata dai Giudici della Suprema Corte è in realtà assai **meno lontana dalla tradizionale interpretazione** rispetto a quanto potrebbe apparire.

In modo particolare, si afferma che se da una parte si deve **abbandonare l'idea** che “**vantaggiosità e congruità del costo**” siano **requisiti per l'inerenza** dello stesso – un elemento questo, comunque, tutt'altro che irrilevante – ciò **non significa che questi due fattori siano del tutto esclusi** dal giudizio di inerenza e quindi dalla verifica della deducibilità delle spese.

Viene perciò fatto riferimento a più generali “**buone regole di amministrazione dell'attività di impresa**”, che si pongono in contrasto rispetto al sostenimento spese “**svantaggiose, incongrue e sproporzionate**”; si tratta però, sottolinea la Cassazione, di un **giudizio** che deve essere **compiuto in modo “prognostico a monte, e non in rapporto all'esito, dovendosi altrimenti negare il rischio di impresa”**.

Ecco allora che i criteri della **congruità delle spese** e del **vantaggio** recato dal loro sostenimento non spariscono, ma semmai divengono **indici potenzialmente rivelativi di mancanza di inerenza**, seppure non possano identificarsi con essa.

Sulla scorta di questi principi, i Giudici hanno quindi riconosciuto nel caso di spese la **deducibilità delle spese** sostenute dalla società italiana; i servizi prestati dalla consociata estera afferivano il **marketing**, la **pubblicità**, la **promozione**, lo **sviluppo** e la **comunicazione**. La contestazione eccepita dall'Amministrazione, da quanto pare evincersi dal testo della

sentenza, insisteva sulla **presunta genericità descrittiva dei documenti** emessi a fronte del sostenimento di tali spese.

I Giudici hanno invece riconosciuto incontestabile il riferimento al **contratto di commercializzazione** intercorrente fra le parti, dando rilevanza alla **connessione esistente** fra la tipologia di attività svolta – come detto, turistico alberghiera – e la **necessità di un'azione concertata** per le imprese appartenenti alla medesima catena con riferimento proprio alla tipologia dei servizi contrattualmente previsti. In questo senso, viene dato risalto al **concetto “qualitativo” di inerenza** delle spese, nel contesto della “buona amministrazione” del gestore dell'impresa.

Infine, la Corte evidenzia come il contribuente avesse **assolto all'onere probatorio** incombente sul medesimo, mediante la **produzione di idonea documentazione** a supporto delle attività svolte quali campagne promozionali sul brand, attivazione di sistemi di prenotazione comuni, ecc.

Ha perciò concluso per la **conferma della inerenza** delle spese in oggetto, fornendo una **prima pratica applicazione** – peraltro ad un caso piuttosto controverso nella pratica professionale – della chiave interpretativa del **principio di inerenza** frutto dell'evoluzione giurisprudenziale più recente.

Special Event

**L'IMPOSTAZIONE DELL'ATTIVITÀ DEL REVISORE LEGALE
ATTRAVERSO L'ANALISI DI UN CASO OPERATIVO**

Scopri le sedi in programmazione >

FISCALITÀ INTERNAZIONALE

Omessa iscrizione all'Aire: quali conseguenze ai fini fiscali?

di **Marco Bargagli**

Come noto, la persona fisica che **intende trasferire la propria residenza fiscale all'estero** deve necessariamente **provvedere alla cancellazione dall'anagrafe della popolazione residente in Italia** e, simmetricamente, **isciversi all'Aire** (Anagrafe degli Italiani Residenti all'Estero).

In merito, come espressamente previsto dalla **L. 470/1988**, l'**iscrizione all'AIRE è obbligatoria** per i seguenti soggetti:

- **cittadini che trasferiscono la propria residenza all'estero per periodi superiori a 12 mesi;**
- **persone fisiche che già risiedono all'estero** perché risultano **nati all'estero, ossia coloro** che hanno **successivamente acquisito la cittadinanza italiana a qualsiasi titolo.**

Di contro, **non devono iscriversi all'Aire:**

- **le persone che si recano all'estero per un periodo di tempo inferiore a un anno;**
- **i lavoratori stagionali;**
- **i dipendenti di ruolo dello Stato in servizio all'estero**, che siano notificati ai sensi delle Convenzioni di Vienna sulle relazioni diplomatiche e sulle relazioni consolari rispettivamente del 1961 e del 1963;
- **i militari italiani in servizio presso gli uffici e le strutture della NATO** dislocate all'estero (cfr. [Portale dei servizi consolari "Fast It"](#)).

Sotto il **profilo fiscale**, il nostro ordinamento contiene **precise regole** che consentono di determinare la **residenza fiscale della persona fisica.**

In particolare, il **soggetto passivo** dovrà **presentare la dichiarazione dei redditi in Italia** se, per la **maggior parte del periodo d'imposta** (convenzionalmente **183 giorni**):

- **è iscritto nell'anagrafe della popolazione residente;**
- **ha il domicilio nel territorio dello Stato**, definito come la sede **principale degli affari e interessi** ([articolo 43, comma 1, cod. civ.](#));
- **ha stabilito la propria residenza nel territorio dello Stato**, identificabile come la **dimora abituale** del soggetto ([articolo 43, comma 2, cod. civ.](#)).

Tuttavia, la normativa domestica deve necessariamente **essere coordinata** con le **disposizioni internazionali** e, in particolare, con l'**articolo 4, paragrafo 2, del modello Ocse di convenzione**

internazionale contro le doppie imposizioni sui redditi, a cui si ispirano la **maggior parte degli accordi bilaterali** stipulati tra l'Italia e i vari Paesi nel mondo.

La **normativa sovranazionale** prevede che, qualora una persona fisica venga considerata **residente di entrambi gli Stati Contraenti**, la sua residenza è **determinata sulla base dei seguenti criteri**:

- detta persona è considerata residente dello Stato Contraente nel quale **ha un'abitazione permanente**. Quando essa dispone di **un'abitazione permanente in entrambi gli Stati Contraenti**, è considerata **residente dello Stato Contraente nel quale le sue relazioni personali ed economiche sono più strette** (c.d. **centro degli interessi vitali**);
- se non si può determinare lo Stato Contraente nel quale detta persona ha il **centro dei suoi interessi vitali**, o se la medesima **non ha un'abitazione permanente in alcuno degli Stati Contraenti**, essa è considerata residente dello Stato Contraente in cui **soggiorna abitualmente**;
- se detta persona **soggiorna abitualmente in entrambi gli Stati Contraenti**, ovvero non soggiorna abitualmente in alcuno di essi, la medesima persona è **considerata residente dello Stato Contraente del quale ha la nazionalità**;
- se detta persona ha la **nazionalità di entrambi gli Stati Contraenti**, o non ha la nazionalità di alcuno di essi, le autorità competenti degli Stati Contraenti **risolvono la questione di comune accordo**.

Delineato l'**assetto normativo di riferimento**, corre l'obbligo di evidenziare che la **mancata iscrizione all'Aire** rischia di comportare, a **carico del soggetto passivo d'imposta**, una **presunzione assoluta di residenza in Italia** rilevando, in merito, il **criterio formale** riferito all'**iscrizione nell'anagrafe della popolazione residente sul territorio dello Stato**.

In merito, è **recentemente intervenuta la suprema Corte di Cassazione**, con l'**ordinanza n. 16634 del 25.06.2018**, che si è pronunciata circa la **corretta individuazione della residenza fiscale di una persona fisica, emigrata nel Regno Unito**, ove prestava la propria **attività professionale** pagando le relative imposte senza, tuttavia, aver **provveduto alla formale iscrizione all'Aire**.

Nello specifico caso, gli ermellini hanno chiarito che sulla base di un **consolidato orientamento espresso in sede di legittimità**, le **persone iscritte presso le anagrafi della popolazione residente** si considerano, in **applicazione del criterio formale** dettato dall'[articolo 2 D.P.R. 917/1986](#) in ogni caso residenti e **soggetti passivi d'imposta** in Italia.

Di conseguenza:

- la **mancata iscrizione all'Aire** preclude, in linea di principio, **ogni ulteriore accertamento ai fini fiscali**;
- il **trasferimento della residenza all'Ester** non rileva fino a quando **non risulti la**

cancellazione dall'anagrafe di un Comune italiano (cfr. *ex multis* Corte di Cassazione, sentenze n. 677/15, n. 14434/10, n. 9319/06).

Per approfondire questioni attinenti all'articolo vi raccomandiamo il seguente master di specializzazione:



Master di specializzazione

FISCALITÀ INTERNAZIONALE: CASI OPERATIVI E NOVITÀ

[Scopri le sedi in programmazione >](#)

REDDITO IMPRESA E IRAP

Eccedenza Ace trasformata in credito Irap

di **Sandro Cerato**

Per effetto delle disposizioni attuative dell'Ace contenute nel **D.M. 03.08.2017**, dal periodo d'imposta 2017 (con impatto, per la prima volta, sul **modello Irap 2018**), le **eccedenze Ace possono essere portate a riduzione dell'Irap anche da parte delle società di persone**.

Prima di tale intervento normativo, infatti, l'eventuale conversione in **credito Irap** dell'eccedenza Ace non utilizzata dalla **società di persone** poteva avvenire soltanto in presenza di due condizioni ben definite, ovvero che:

- la **quota di Ace** attribuita al socio risultasse **maggiore** al **reddito d'impresa** a lui attribuito e;
- il socio, in virtù di un'altra impresa personalmente esercitata, presentava una propria **dichiarazione Irap**.

Pertanto, le **società di persone** non avrebbero potuto compensare, neppure in parte, il proprio debito Irap con l'eccedenza Ace prodotta, al pari di tutti i soggetti trasparenti.

Ora, invece, le **nuove disposizioni attuative** dell'Ace (**D.M. 03.08.2017**) **consentono la trasformazione delle eccedenze Ace delle società di persone in crediti utilizzabili a riduzione dell'Irap della società stessa**.

L'[articolo 7, comma 2, D.M. 03.08.2017](#) ha previsto, infatti, che per le società in nome collettivo ed in accomandita semplice, **l'Ace che eccede il reddito complessivo netto dichiarato** può essere, alternativamente:

- **attribuita per trasparenza ai soci** proporzionalmente alle quote di partecipazione agli utili, ovvero;
- **trasformata in credito d'imposta da utilizzare ai fini Irap, "anche da parte della stessa società"**.

Ne consegue che **l'Ace non sfruttata dalla società di persone non deve obbligatoriamente essere attribuita ai soci** (che, nella maggior parte dei casi, sono privi della soggettività passiva Irap), ma può essere utilizzata **direttamente dalla società**, a riduzione del proprio **debito Irap**.

Tuttavia, non era del tutto chiaro come, da un punto di vista operativo, le società di persone avrebbero dovuto procedere con la **quantificazione del credito Irap**. Al riguardo, venivano suggerite dalla dottrina le seguenti soluzioni alternative:

- **calcolare l'Irpef virtuale della società di persone,**
- **utilizzare le stesse regole previste per le società di capitali, applicando l'aliquota del 24% sull'eccedenza Ace non utilizzata.**

A chiarire tale aspetto è intervenuta l'**Agenzia delle Entrate** nel corso del **Videoforum** del **24.05.2018** precisando che le eccedenze Ace non utilizzate dalle società di persone **possono essere trasformate in crediti Irap** (a riduzione dell'imposta che grava sulla società trasparente) **applicando all'ammontare delle eccedenze stesse le aliquote Irpef per scaglioni.**

In altre parole, il **credito Irap** deve essere determinato con una semplice moltiplicazione delle eccedenze per le aliquote, indipendentemente dal numero dei soci e dalle loro aliquote marginali.

Conseguentemente, nel caso in cui una **società di persone** con **due soci** volesse convertire 20.000 euro di eccedenza Ace non utilizzata, alla stessa spetterà un credito d'imposta Irap pari a complessivi 4.800 euro, così determinato:

- per lo **scaglione fino a 15.000 euro**, occorrerà applicare l'aliquota del 23% da cui consegue un credito d'imposta Irap di 3.450 euro = $(15.000 \text{ euro} \times 23\%)$;
- per lo **scaglione oltre 15.000 e fino a 28.000**, occorrerà applicare l'aliquota del 27% determinando così un credito d'imposta Irap di 1.350 euro = $(20.000 \text{ euro} - 15.000 \text{ euro}) \times 27\%$.

Esempio

Si assuma il caso di una **società di persone partecipata da due soci al 50% priva di reddito imponibile**, ma che dispone di un'eccedenza Ace di 50.000 euro.

Tale società potrà beneficiare di un **credito Irap da conversione Ace** pari a **complessivi 15.320 euro** così determinato:

$(15.000 \times 23\%) + (28.000 \text{ euro} - 15.000 \text{ euro}) \times 27\% + (50.000 \text{ euro} - 28.000 \text{ euro}) \times 38\%$.

Si ipotizzi, invece, che **la stessa eccedenza venga destinata ai due soci in parti uguali ossia per 25.000 euro ciascuno.**

Al ricorrere di tale fattispecie (**comunque ammessa ed alternativa alla precedente**), il **credito Irap spettante a ciascun socio ammonterebbe a 6.150 euro** = $[(15.000 \times 23\%) + (25.000 \text{ euro} - 15.000 \text{ euro}) \times 27\%]$, per un importo complessivo di 12.300 euro.

Risulta evidente che la scelta di una o dell'altra modalità di **conversione dell'eccedenza Ace in credito d'imposta Irap produce risultati differenti, in virtù del meccanismo di progressività dell'Irpef** che permette, nel primo caso, di sommare in capo alla società di persone importi che, nel secondo caso, andrebbero collocati, invece, in scaglioni di aliquota Irpef inferiore.

Seminario di specializzazione

LE INTEGRAZIONI E LE CORREZIONI DELLE DICHIARAZIONI FISCALI

[Scopri le sedi in programmazione >](#)

IVA

Trattamento Iva biglietti aerei – 1° parte

di **EVOLUTION**



È sempre più frequente l'acquisto, da parte delle imprese, di biglietti aerei in occasione di trasferte dei propri dipendenti o amministratori.

Al fine di approfondire i diversi aspetti della materia, è stata pubblicata in Evolution, nella sezione "Iva", una apposita Scheda di studio.

Il presente contributo tratta delle regole di territorialità Iva applicabili alle operazioni di acquisto di biglietti aerei.

Ai sensi dell'[articolo 7-quater, comma 1, lettera b\), del D.P.R. 633/1972](#), le prestazioni di trasporto di persone **si considerano, in ogni caso, effettuate in Italia in proporzione alla distanza percorsa nel territorio dello Stato**; tale regola, derogatoria rispetto a quella generale prevista dall'[articolo 7-ter del decreto Iva](#), opera, quindi, sia nei **rapporti B2B** che in **quelli B2C**.

Ciò significa che, ai fini della **territorialità Iva**, per le prestazioni di trasporto di persone **rileva unicamente il luogo** in cui è **svolto** il trasporto.

Non rileva invece:

- il domicilio o la residenza del **prestatore**;
- il domicilio o la residenza del **passaggero** o di chi acquista il biglietto.

Trasporti di persone "non misti"

Alla luce di quanto detto nella parte introduttiva, si deve tener conto che:

- le prestazioni di trasporto di persone **eseguite interamente al di fuori dell'Italia** (sia nel territorio comunitario che in territorio extra-comunitario) sono **escluse dal campo di applicazione dell'Iva italiana**;
- le prestazioni di trasporto di persone eseguite **interamente in Italia** scontano l'**Iva italiana** con applicazione dell'**aliquota del 10% ex numero 27-novies della Tabella A**,

Parte III, allegata al D.P.R. 633/1972;

- le prestazioni di trasporto di persone eseguite **interamente al di fuori dell'Italia ma in altro/i Paese/i Ue** scontano l'**Iva di tale altro/i Paese/i Ue**.

Peraltro, se il servizio di trasporto eseguito **interamente al di fuori dell'Italia** ma in altro/i Paese/i Ue è posto in essere da un'**impresa italiana** verso un **soggetto non partita Iva**, il prestatore italiano è tenuto a nominare un **rappresentante fiscale** o a **identificarsi direttamente** nel/i Paese/i Ue interessato/i al fine di assolvere l'imposta, salvo non abbia ivi una stabile organizzazione.

Trasporti di persone "misti"

I trasporti di persone **misti** sono quelli eseguiti, **in dipendenza di un unico contratto**, in **parte in Italia** e in **parte al di fuori del territorio italiano**. In questi casi la prestazione va "spezzata" in due:

- la **parte del tragitto svolta in Italia** è **rilevante** ai fini Iva in Italia e sconta il regime di **non imponibilità** ex [articolo 9, comma 1, numero 1, del D.P.R. 633/1972](#);
- la **parte del tragitto svolta al di fuori dell'Italia**, invece, è **esclusa** dall'Iva italiana.

Al fine di stabilire la **quota parte** del trasporto effettuato in **Italia** e la **quota parte** del trasporto eseguito **al di fuori del territorio italiano**, trova applicazione un **criterio forfettario**.

Difatti, attese le evidenti difficoltà che si avrebbero nel determinare esattamente l'entità del trasporto, i **trasporti "extra-Italia"** di aerei, per i quali una parte del tragitto avviene al di sopra del **suolo italiano**, si considerano effettuati ai fini Iva in Italia **nella misura del 38%** del corrispettivo/tariffa.

Peraltro, lo stesso criterio trova applicazione per i **trasporti marittimi internazionali**; in tal caso, però, la percentuale di rilevanza in Italia è stabilita in **misura pari al 5%**.

In sintesi, quando un **volo aereo**:

- ha come luogo di partenza l'Italia e come luogo di arrivo un Paese Ue o extra-Ue (**Italia ? estero**) oppure
- ha come luogo di partenza un Paese Ue o extra-Ue e come luogo di arrivo l'Italia (**estero ? Italia**) oppure
- ha come luogo di partenza un Paese Ue o extra-Ue e come luogo di arrivo un Paese Ue o extra-Ue (**estero ? estero**), ma sorvola il territorio italiano,

il servizio è **rilevante ai fini Iva in Italia per il 38%** del corrispettivo scontando il regime di non imponibilità ex [articolo 9, comma 1, numero 1, del D.P.R. 633/1972](#).



EVOLUTION Euroconference

Ogni giorno ti diamo le risposte che cerchi,
calde come il tuo primo caffè.

Aggiornamenti, approfondimenti e operatività,
in un unico portale realizzato da professionisti per i professionisti.

[richiedi la prova gratuita per 15 giorni >](#)

VIAGGI E TEMPO LIBERO

Proposte di lettura da parte di un bibliofilo cronico

di **Andrea Valiotto**

BIOGRAFIA NON AUTORIZZATA DELLA SECONDA GUERRA MONDIALE



Marco Pizzuti

Mondadori

Prezzo – 17,90

Pagine – 372

«Sono sempre i vincitori a scrivere la storia e la seconda guerra mondiale non costituisce eccezione a questa regola. Ciò non significa che i vinti siano migliori dei vincitori, ma solo che tutte le nazioni coinvolte nel conflitto hanno i loro crimini ed errori da nascondere.» Marco Pizzuti ha un talento eccezionale: quello di non farsela raccontare. Quale che sia l'argomento, legge, ascolta, approfondisce, cerca riscontri, studia tutte le fonti disponibili e alla fine, ma solo alla fine, ci offre la sua personale visione della storia. Un'esplosiva ricostruzione che molto spesso si discosta parecchio da quella che tutti quanti, compresi gli autori dei testi scolastici, indicano come l'unica vera. Anche in *Biografia non autorizzata della seconda guerra mondiale* Pizzuti ricostruisce e riporta alla luce pezzi di verità finora dimenticati o taciuti per convenienza, come i forti dubbi degli Alleati sul presunto suicidio di Hitler nel bunker di Berlino il 30 aprile 1945. Alla luce di una serie di carte molto scottanti e poco note, da lui meticolosamente riordinate, Pizzuti dimostra come la grande industria e il sistema bancario statunitensi abbiano concretamente sostenuto la corsa all'armamento del criminale regime nazista, tanto che persino la rivista «Time» dedicò al Führer la copertina come uomo dell'anno nel 1938, tre anni dopo la promulgazione delle leggi razziali di Norimberga. Altre verità brucianti: Dunkerque non fu una vittoria di britannici e francesi, bensì una disastrosa scelta strategica di Hitler, che fermò i suoi panzer a pochi chilometri dall'annientamento delle forze alleate; prima dell'aggressione tedesca del 22 giugno 1941, Stalin aveva elaborato un piano segreto per invadere l'Europa, così come l'attacco giapponese alla base statunitense di Pearl

Harbor fu pretestuosamente provocato dall'amministrazione americana, che ne era a conoscenza da tempo e non esitò a mandare al massacro migliaia di soldati. Ma è l'ultimo capitolo quello più scioccante, là dove Pizzuti ricorda l'inutile bombardamento che rase al suolo Dresda, la scomparsa di un milione di prigionieri tedeschi nei campi di prigionia alleati, le 240.000 donne tedesche stuprate dai soldati dell'Armata Rossa e altri efferati crimini commessi dalle truppe di liberazione ai danni dei civili liberati. Un libro straordinario e coraggioso, che insinua numerosi e documentati dubbi sulla veridicità della storia ufficiale.

LA FINE DEL CALCIO ITALIANO



Marco Bellinazzo


Feltrinelli

Prezzo – 18,00

Pagine – 320

Il calcio italiano è stato contaminato da tutte le nefandezze che hanno attraversato e rovinato l'Italia negli ultimi decenni. La Serie A avrebbe potuto essere la prima Lega a dotarsi di stadi all'avanguardia, pensati per il calcio e il suo business, e invece l'appuntamento storico di Italia '90 si è trasformato in un disastro nazionale, con un fiume di soldi e corrottele che ha partorito impianti, nel migliore dei casi, inadeguati. I miliardi piovuti sul campionato italiano grazie alle pay tv non sono stati impiegati in investimenti a lungo termine, nella costruzione di strutture sportive e vivai in grado di garantire il futuro del football tricolore. Si sono invece riversati su giocatori e procuratori, oppure sono stati sottratti dalle casse dei club per coprire i dissesti delle aziende. Una débâcle finanziaria che scaturisce non solo dalle carenze gestionali delle società. Alla luce delle ultime sentenze giudiziarie e dopo la mancata qualificazione della Nazionale ai Mondiali, non possiamo più ignorare che il calcio italiano è nel profondo di una crisi da cui sarà difficile uscire. La diagnosi è fatta. Ma c'è ancora speranza per guarire e rimettersi in sesto. Come dicono i medici in questi casi, ci vuole anche la buona volontà del paziente. E la domanda fondamentale è questa: esiste questa buona volontà? Perché l'Italia non si è qualificata ai Mondiali di Russia 2018? Un'inchiesta che nella deriva del calcio italiano scopre la crisi della nostra classe dirigente.

OMICIDI NELLA DOMUS



Walter Astori


Piemme

Prezzo – 19,00

Pagine – 240

Il giovane questore Flavio Callido, per ritemperarsi dalle fatiche della vita romana, si concede qualche giorno di riposo presso la villa suburbana di suo padre Spurio, figura di spicco della politica durante la dittatura di Silla. Al suo arrivo nella domus, Callido trova un'atmosfera ben diversa dalla tranquillità agreste che si era augurato. Nella notte è morta Cecilia, seconda moglie di Lucio Calpurnio Bestia, uno degli ospiti illustri di Spurio insieme all'ex console Murena e a Fausta Cornelia, figlia del dittatore Silla. Tutti gli ospiti sono concordi che si sia trattato di una morte per cause naturali, tranne Marciana, madre adottiva di Cecilia e cugina di Catone l'Uticense. Nel corso della notte, infatti, Cecilia era scampata a un attentato e aveva lanciato accuse precise nei confronti di Licinia, sorella di Murena, rea di volersi sbarazzare di lei per poter sposare il nobile Bestia. I due illustri patrizi, infatti, sono legati da forti interessi reciproci; in un momento in cui la congiura di Catilina ha lasciato un vuoto di potere, Pompeo, Crasso e Cesare, che si stanno facendo largo nella vita politica dell'urbe, devono essere fermati. E Cecilia costituiva un ostacolo. Spetterà a Flavio Callido far luce sulla tragica fine della donna e anche sulla morte di una schiava e la sparizione di uno schiavo, di cui nessuno pare interessarsi. Ma scoprire la verità potrebbe essere più pericoloso di quanto lo stesso questore immagini.

SABBIA NERA



Cristina Cassar Scalia

Einaudi

Prezzo – 19,00

Pagine – 400

Mentre Catania è avvolta da una pioggia di ceneri dell'Etna, nell'ala abbandonata di una villa signorile alle pendici del vulcano viene ritrovato un corpo di donna ormai mummificato dal tempo. Del caso è incaricato il vicequestore Giovanna Guarrasi, detta Vanina, trentanovenne palermitana trasferita alla Mobile di Catania. La casa è pressoché abbandonata dal 1959, solo Alfio Burrano, nipote del vecchio proprietario, ne occupa saltuariamente qualche stanza. Risalire all'identità del cadavere è complicato, e per riuscirci a Vanina servirà l'aiuto del commissario in pensione Biagio Patanè. I ricordi del vecchio poliziotto la costringeranno a indagare nel passato, conducendola al luogo dove l'intera vicenda ha avuto inizio: un rinomato bordello degli anni Cinquanta conosciuto come «il Valentino». Districandosi tra le ragnatele del tempo, il vicequestore svelerà una storia di avidità e risentimento che tutti credevano ormai sepolta per sempre, e che invece trascinerà con sé una striscia di sangue fino ai giorni nostri. «Di scenari raccapriccianti, nella sua carriera, il vicequestore Giovanna Guarrasi ne aveva visti assai: uomini incaprettati e bruciati vivi, cadaveri cementati dentro un pilastro, gente sparata, accoltellata, strangolata e via dicendo. Ma l'immagine che le apparve quella sera si poteva descrivere solo con un termine, da lei vilipeso e definito "da romanzo gotico". Macabra. Abbandonato di sghimbescio sul pavimento di un montavivande di un metro e mezzo per un metro e mezzo, giaceva il corpo mummificato di una donna. Il capo, con ancora i resti di un foulard di seta, era piegato a novanta gradi su un cappotto di pelliccia che copriva un tailleur dal colore indistinguibile; appese al collo, tre collane di lunghezza diversa. Sparsi attorno al cadavere, una borsetta, un beauty case di quelli rigidi che si usavano una volta, una bottiglietta di colonia senza tappo e una scatola metallica che aveva tutte le sembianze di una cassetta di sicurezza».

LA MORTE DELL'ERBA



John Christopher

Beat

Prezzo – 13,90

Pagine – 207

È un classico della fantascienza, tra i più appassionanti romanzi degli anni Cinquanta,

considerato allora “di destra” per la visione amarissima (“darwiniana”) che offriva della fragilità delle regole di convivenza che l’uomo si è dato di fronte alle grandi catastrofi. È un gioiello che ora, alla prova degli anni, ci sembra più istruttivo e bello di prima, perché le illusioni di allora sono tramontate. Comincia in Cina un’epidemia delle graminacee e si afferma un virus battezzato Chung-Li che le corrode e distrugge e si spande via via sulla superficie del pianeta giungendo fino all’impeccabile, compassata Londra, stringendola d’assedio. Muore di fame il bestiame e comincia a morire di fame anche l’uomo, che per sopravvivere torna a farsi lupo. Un borghese fugge con la famiglia verso una valle ben protetta dalla natura, dove il fratello ha le sue terre e dove il virus non è arrivato. Ma non è il solo ad aver avuto quell’idea, e la fuga da Londra segue in tutto il modello del Diario nell’anno della peste di Daniel Defoe e fa pensare a quelle narrate da J.G. Ballard o da John Wyndham, e alla Strada di Cormac McCarthy. Tutti si fanno lupi e lo scenario si fa sempre più violento, allucinato. È un futuro assai probabile, quello narrato da Christopher: rileggere il suo libro mette oggi più paura di allora, per la sua credibilità in tempi di grandi epidemie.”



EVOLUTION Euroconference

Ogni giorno ti diamo le risposte che cerchi,
calde come il tuo primo caffè.

Aggiornamenti, approfondimenti e operatività,
in un unico portale realizzato da professionisti per i professionisti.

richiedi la prova gratuita per 15 giorni >